



- CITTA' DI NICHELINO -

- Provincia di Torino -

UFFICIO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria su "Ipotesi di accordo relativo alla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno 2013".

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Nichelino, composto da:

DR. ERNESTO CARRERA - PRESIDENTE

DR. LUCA PIOVANO - MEMBRO EFFETTIVO

DR. ROBERTO MINCHILLO - MEMBRO EFFETTIVO

Visto l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti";

Visto l'art. 5 del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, il quale prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto";

- Comune Di Nichelino -

Ufficio Del Collegio Dei Revisori

Visto il comma 11 dell'art. 67 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 che prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni di pubblicare in modo permanente sul proprio sito WEB la documentazione trasmessa all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;

Rilevato che secondo quanto interpretato dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato con Circolare n. 1 del 20 gennaio 2009, tale adempimento è da intendersi assolto con la pubblicazione del testo degli accordi integrativi sottoscritti e perfezionati dall'organo di controllo nonché delle specifiche schede informative 2 e tabelle 15 del conto annuale per ciascuna macro categoria di personale;

Richiamato il disposto normativo di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2 bis, del DL 78/2010 dispone: "comma 1: Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14"; comma 2 bis: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Viste le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, n. 16/2012 e n.25/2012;

Vista la delibera n. 51/2011 della Corte dei conti in Sezioni Riunite;

Esaminata l'ipotesi di accordo relativo alla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno 2013", sottoscritta in data 18/12/2013;

Viste la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa, rese in conformità agli schemi di cui alla Circolare n. 25 del 19.07.2012 della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione integrativa decentrata anno 2013";

Viste altresì le seguenti deliberazioni della giunta comunale:

- n. 81 del 23.07.2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2013;
- n. 141 del 17.12.2013 di approvazione del Piano delle Performance per l'anno 2013;

Preso atto che

1. il fondo 2013 destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, è determinato in euro 994.360,38, di cui euro 717.702,98 per risorse decentrate stabili, ed euro 276.657,40 per risorse decentrate di parte variabile;

2. il fondo risorse decentrate anno 2013, al netto dei compensi di cui all'art. 15, comma 1 lett. k) del CCNL 1/4/1999 (incentivi progettazione, incentivi avvocatura e rilevazioni statistiche ISTAT) non supera il corrispondente importo di cui all'accordo decentrato anno 2010, ed è stato, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

3. Risorse aggiuntive ex art. 15, comma 2 del CCNL 1/4/1999: la norma prevede la possibilità per gli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, di integrare, a decorrere dal 1999, le risorse economiche di cui al fondo, sino ad un importo dell'1,2% su base annua del monte salari 1997. Il successivo comma 4 condiziona tale incremento al previo accertamento, da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. Ne deriva che l'incremento in esame non può essere deliberato qualora il nucleo di valutazione non sia stato costituito, o pur costituito non abbia effettuato gli accertamenti di propria competenza. Alla luce di tali presupposti si prende atto dell'esistenza della necessaria certificazione prodotta dall'Organismo

Indipendente di valutazione in data 22.11.2013 (verbale n. 8/2013) riguardante l'inserimento della quota pari all'1,20% su base annua del monte salari 1997, pari ad euro 64.270,36;

4. Risorse aggiuntive per processi di riorganizzazione e attivazione nuovi servizi (art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999): tale norma contrattuale prevede la possibilità per gli enti locali di integrare le disponibilità del fondo in caso di "attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche". L'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 ammonta ad euro € 118.274,74;

5. L'erogazione del premio di produttività è subordinato sia alla valutazione che l'Organismo Indipendente di Valutazione effettuerà sul grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG/Piano performance sia alla valutazione che il dirigente effettuerà sul concorso individuale al raggiungimento degli obiettivi e sul comportamento individuale del lavoratore nelle attività ordinarie secondo la metodologia in vigore presso l'ente. Il livello di conseguimento degli obiettivi è pertanto certificato dall'Organismo di valutazione, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del CCNL 22.1.2004;

Rilevato altresì che:

- l'ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e monitora costantemente gli equilibri finanziari di competenza, cassa, residui, sia ai fini bilancio, sia ai fini patto di stabilità;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in materia di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;
- la spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura nel bilancio di previsione 2013;

Esprime

parere favorevole con riferimento alla compatibilità degli oneri dell' "Ipotesi di accordo relativo alla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno 2013", definita e sottoscritta dalla delegazione trattante in data 18/12/2013.

Raccomanda

- la corretta applicazione dell'art. 55 del D.Lgs. 150/2009, di modifica con decorrenza 15 novembre 2009 dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificata dagli organi di controllo nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui allo stesso articolo comma III;
- la corretta applicazione dell'art. 40 bis, del D.Lgs. 165/2001 comma V relativamente all'obbligo di invio in via telematica all'ARAN di quanto ivi disposto.

Nichelino, li 20 Dicembre 2013.

IL PRESIDENTE
DR. ERNESTO CARRERA

IL MEMBRO EFFETTIVO
DR. LUCA PIOVANO

IL MEMBRO EFFETTIVO
DR. ROBERTO MINCHILLO